



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 82

OGGETTO: Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino. Variazione.

L'anno duemilaventisei addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **10:00**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino. Variazione.

IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.
- RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino approvato con precedente decreto n. 61 dd. 30.03.2026.
- PRECISATO che il PIAO comprende la sottosezione relativa la Piano triennale dei fabbisogni di personale e che il Servizio Personale ha segnalato la necessità di integrare la Sez. 3 – paragrafo 3.3.4 “*Le assunzioni programmate*” in merito alle procedure assunzionali da effettuare nel corso del 2026 e alle relative modalità di espletamento.
- RILEVATO che risulta vacante in organico n. 1 posto di Assistente sociale – area 3 Funzionari livello base (ex cat. D livello base) a 18 ore settimanali, per trasferimento del titolare ad altro Ente.
- PRESO ATTO delle specifiche esigenze del Settore socio-assistenziale in merito alla figura professionale di Assistente sociale in particolare con riferimento alle attività, compiti e funzioni da espletare e alle conoscenze e capacità professionali necessarie per svolgere al meglio il servizio sul territorio e nei confronti dell’utenza di riferimento.
- ATTESO che l’art. 12 della Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e ss.mm., come da ultimo modificato dall’art. 13 della L.P. 08.08.2023, n. 9, (di seguito articolo 12) individua le disposizioni programmatiche per il superamento del precariato.
- RICHIAMATI in particolare il comma 2bis ed il comma 3 del citato art. 12, che dettano le linee guida per l’applicazione, nei seguenti termini:
comma 2 bis: ***Fino al 31 dicembre 2026 ... gli enti locali ..., secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o dagli altri strumenti di programmazione adottati da ciascun ente, possono procedere, previo colloquio selettivo, all’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:***
 - a) risulta essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, compreso il contratto stagionale del personale di polizia locale, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;*
 - b) è stato assunto a tempo determinato dall’amministrazione che procede all’assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;*
 - c) ha maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate ..., con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.*comma 3: *Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio ai sensi ... del comma 2 bis, lettera c), si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all’assunzione.Per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti.*
- PRECISATO che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12, e con deliberazioni n. 1863 del 12.10.2018, n. 2331 del 21.12.2023, n. 50 del 25.01.2024 e n. 1081 del 19.07.2024, la Giunta provinciale ha adottato i criteri per l’uniforme applicazione delle misure di superamento del precariato introdotte dal citato art. 12 della L.P. 15/2018 e s.m.
- RITENUTO di procedere all’indizione di una procedura di stabilizzazione riservata al personale non dirigenziale che posseda i requisiti espressamente previsti dall’articolo 12 comma 2bis, lettere a), b) e c) della Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e ss.mm., come da ultimo modificato dall’art. 13 della L.P. 08.08.2023, n. 9, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente sociale – area 3 Funzionari livello base (ex cat. D livello base) a 18 ore settimanali.

- RITENUTO, pertanto, di aggiornare i contenuti di cui al decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026 esclusivamente per ciò che concerne la Sez. 3 – paragrafo 3.3.4 “*Le assunzioni programmate*” in merito all’indizione della procedura di stabilizzazione.
- PRECISATO che tale procedura meglio risponde alla finalità di valorizzare il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato con tale qualifica, tenuto conto anche della maggiore economicità e snellezza del procedimento.
- RICHIAMATO da ultimo il comma 7 dell’art. 12 il quale prevede, tra l’altro che i contratti a tempo determinato “*con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla conclusione*” di tali procedure, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria, al fine di garantire la continuità dei servizi.
- VISTI:
 - il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 “Testo Unico Enti Locali” e s.m.;
 - la Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
 - la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e s.m.;
 - lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e s.m.;
 - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28.12.2017;
 - la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
 - il decreto del Presidente n. 03 dd. 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026;
 - il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026, di approvazione del “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino”.
- DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
- RITENUTO di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., stante la necessità e l’urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti.
- PRESO ATTO dei pareri di cui all’art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
- ATTESO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

DECRETA

1. Di modificare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino, approvato con decreto del Presidente n. 61 dd. 30.03.2026, esclusivamente per ciò che concerne la Sez. 3 – paragrafi 3.3.4 “*Le assunzioni programmate*” prevedendo l’indizione di una procedura di stabilizzazione riservata al personale non dirigenziale in possesso requisiti espressamente previsti dall’articolo 12 comma 2bis, lettere a), b) e c) della Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e ss.mm., come da ultimo modificato dall’art. 13 della L.P. 08.08.2023, n. 9, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente sociale – area 3 Funzionari livello base (ex cat. D livello base) a 18 ore settimanali.
2. Di demandare al Segretario tutti gli adempimenti per l’espletamento della procedura di stabilizzazione,

in ossequio ai criteri adottati dalla Giunta provinciale con deliberazioni della Giunta Provincia di Trento n. 1863 del 12.10.2018, n. 2331 del 21.12.2023, n. 50 del 25.01.2024 e n. 1081 del 19.07.2024, compresa l'approvazione dell'avviso pubblico per la raccolta delle possibili manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti.

3. Di dare atto che l'assunzione a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di personale precario di cui trattasi avviene nel rispetto del contingente numerico della dotazione organica della Comunità Valsugana e Tesino.
4. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e [ss.mm.](#), avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.